

1.1 zone altimetriche

L'elaborazione dei dati di superficie territoriale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura) viene eseguita sulla base del sistema circoscrizionale statistico istituito nel 1958.

Tenuto conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, le zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso.

Molti Comuni si estendono territorialmente dalla montagna alla collina o dalla collina alla pianura, coprendo, talvolta, tutte e tre queste zone altimetriche. Poiché, per ragioni di carattere tecnico e amministrativo, è stato adottato il criterio della inscindibilità del territorio comunale, ne consegue che l'intero territorio del comune è stato attribuito all'una o all'altra zona altimetrica secondo le caratteristiche fisiche e l'utilizzazione agraria prevalente.

I dati della superficie territoriale dei Comuni sono forniti dalle Agenzie del Territorio (già Uffici del Territorio) di ciascuna provincia. Tale superficie è calcolata sulle mappe catastali in scala 1:2.000. La superficie territoriale misurata comprende oltre ai suoli, i corpi idrici interni e le strade, mentre vengono escluse le acque costiere. Le variazioni, tra un anno e l'altro, nei dati delle superfici sono da attribuirsi al ricalcolo effettuato dalle Agenzie del Territorio, all'informatizzazione del Catasto Terreni, a fenomeni di bradisismo, erosione, passaggio di una parte del territorio di un comune facente parte di una zona altimetrica ad altro comune confinante facente parte di un'altra zona altimetrica, a seguito di specifiche disposizioni di legge.

1.2 meteorologia

I dati pubblicati sono il risultato di elaborazioni condotte sulla base delle rilevazioni effettuate da alcune stazioni meteorologiche, distribuite sul territorio nazionale, appartenenti al Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare (SMAM). Le informazioni riportate sono il risultato di osservazioni necessariamente limitate nel tempo e nel numero; si fa tuttavia presente che dati più dettagliati sulle osservazioni giornaliere effettuate presso le stesse stazioni, sono pubblicati, sempre dall'ISTAT, negli Annuari di Statistiche Meteorologiche.

1.3 ambiente

Aria. Il rilevamento delle sostanze inquinanti presenti in atmosfera ha come base giuridica il DPCM 28/03/1983, che è stato successivamente integrato in alcuni punti e sostituito in numerosi altri dal DPR 24/05/1988 n. 203. Quest'ultimo decreto, oltre a dare alcune definizioni, stabilisce i compiti del Ministero dell'Ambiente, delle Regioni, e degli Enti locali, fissa i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria e prescrive i metodi di prelievo e di analisi dei diversi inquinanti atmosferici. Mancano invece indicazioni precise sulla collocazione delle stazioni di rilevamento e su altre modalità di estrema importanza per rendere il rilevamento stesso affidabile e standardizzato.

Acque marine. L'idoneità alla balneazione delle acque interne e marine viene accertata in base ai controlli previsti dal DPR 470/82. I Laboratori pubblici (strutture facenti parte delle Agenzie ambientali regionali) addetti al controllo, effettuano le analisi nei punti di prelievo individuati dalle Regioni durante un periodo di sei mesi (maggio – settembre) e, in base ai risultati ottenuti, entro il 15 gennaio dell'anno successivo viene stilato l'elenco delle zone non balneabili. E' compito dei comuni interessati apporre i divieti di balneazione. I requisiti di qualità delle acque marine destinate alla balneazione riguardano 11 parametri indicanti la contaminazione fecale (coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi), la presenza di organismi patogeni (salmonelle, enterovirus), l'alterazione delle condizioni naturali derivanti da scarichi urbani, agricoli e industriali (pH, fenoli, sostanze tensioattive, ossigeno disciolto), la presenza di idrocarburi e l'aspetto esteriore (colorazione, trasparenza).

Aree protette. La Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha predisposto un Elenco ufficiale delle aree naturali protette, marine e terrestri, che presentino caratteristiche di rilevante valore naturalistico ed ambientale tutelato con specifiche misure di salvaguardia ambientale e per le quali esiste un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato. L'Elenco ufficiale non censisce tuttavia il totale delle aree naturali protette presenti nel territorio nazionale, in quanto non include le aree istituite che non hanno fatto richiesta di iscrizione nell'Elenco e le

aree in cui non sono state precluse le attività incompatibili con il regime di salvaguardia e tutela delle specie animali o vegetali previsto per le aree protette, come ad esempio l'attività venatoria. Le aree protette dell'Elenco ufficiale sono classificate in base alle definizioni della Legge Quadro delle Aree Protette (Legge 394/91 art. 2) e alle successive modifiche introdotte prima dal Comitato per le aree naturali protette e poi dalla Conferenza Permanente Stato Regioni, al fine di adeguare le categorie dell'Elenco al cosiddetto sistema delle aree naturali protette e rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar (DPR 13 marzo 1976, n. 448).

Rifiuti. Il decreto Ronchi (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997) imposta la disciplina dei rifiuti in un quadro complessivo che vede la protezione dell'ambiente e la creazione di controlli efficaci, affiancarsi alla gestione dei rifiuti intesa come regolazione dell'intero ciclo di vita del rifiuto. Il decreto presta attenzione sia alle fasi di produzione-smaltimento-recupero dei rifiuti, sia alle attività che consentono di prevenire e contenere la produzione dei rifiuti e la relativa pericolosità. Il decreto introduce una nuova nozione di rifiuto e una nuova classificazione alla quale condurre la tipologia diversificata dei rifiuti. La nuova nozione di rifiuto fa riferimento a "qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". La classificazione conferma la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, mentre innova introducendo i rifiuti pericolosi, che comprendono i rifiuti tossici e quelli nocivi, e quelli non pericolosi. La base informativa sui rifiuti è rappresentata dalle dichiarazioni effettuate ai sensi della legge 25 gennaio 1970 n. 94 attraverso il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud). Tali dichiarazioni devono essere presentate dai produttori e gestori dei rifiuti alle Camere di Commercio territorialmente competenti, che provvedono a trasmettere i dati alle Amministrazioni competenti (Unioncamere, Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente, Regioni, Province). I soggetti tenuti alla presentazione dei Mud, presso le Camere di Commercio e con cadenza annuale, sono i comuni e le unità locali.